SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 15 LUGLIO 1970 [1]

Charles Chuffart e altri
contro Commissione delle Comunità europee

Cause riunite 60, 61 e 62-69

Massime

Dipendenti — Indennità di separazione CECA — Percepita prima dell'entrata in vigore dello statuto del 1962 — Indennità di dislocazione — Mancanza dei requisiti per la concessione — Diritto all'importo corrispondente all'indennità di separazione — Titolari

(Statuto del personale CECA del 1962, art. 97)

L'articolo 97, 1° comma, dello statuto del personale CECA del 1962 ha l'unico scopo di conservare ai dipendenti che percepivano un'indennità di separazione sotto il regime dello statuto del personale CECA del 1956, e che non posseggono i requisiti stabiliti dall'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto 1962 per la concessione dell'indennità di dislocazione, l'importo corrispondente a quanto essi avrebbero percepito a titolo d'indennità di separazione in base al regime precedente. Il suddetto 1° comma non si applica quindi ai dipendenti che, dopo aver percepito l'indennità di dislocazione, non rispondano più alle condizioni necessarie per fruire di quest'ultima indennità.

Nelle cause riunite

60-69 : CHARLES CHUFFART, residente in Uccle,

61-69 : JEAN JAEGER, residente in Etterbeek,

62-69 : JEAN JANSSEN, residente in Evere,

tutti dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato Jacques Putzeys, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Nicolas Wennmacher, 17, boulevard Royal,

ricorrente,

1 — Lingua processuale : francese.

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Louis De La Fontaine, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Émile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

— l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alle domande dei ricorrenti dirette ad ottenere l'importo corrispondente alla indennità di separazione;

— la condanna della controparte al versamento di tale importo;

— la condanna della controparte al risarcimento del danno morale e materiale,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori : P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Trabucchi e W. Strauß (relatore), giudici; J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

I fatti che sono all'origine delle presenti cause si possono riassumere come segue :

1. I ricorrenti, cittadini belgi, venivano assunti rispettivamente nel 1954 (sig. Chuffart) e nel 1953 (sigg. Jaeger e Janssen) dall'Alta Autorità della CECA, e la loro residenza veniva allora fissata a Lussemburgo. Ammessi a fruire dello statuto del personale CECA entrato in vigore il 1° luglio 1966 (in appresso denominato « primo Statuto CECA »), essi avevano diritto all'indennità di separazione contemplata da questo statuto e dal « Regolamento generale della Comunità », testo facente parte integrante del primo statuto CECA (in appresso denominato « regolamento generale »).
Dal 1° gennaio 1962, questa indennità era sostituita, per i ricorrenti, dall'in-

dennità di dislocazione contemplata dallo statuto del personale CECA, entrato in vigore alla data summenzionata (in appresso denominato « secondo statuto CECA »), come pure dallo statuto del personale della CEE e della CEEA, entrato in vigore alla stessa data (in appresso denominato « statuto CEE/CEEA »).

2. In una comunicazione ufficiale pubblicata nel Corriere del personale n. 14 dell'11 marzo 1968, la Commissione portava a conoscenza dei dipendenti l'elenco degli uffici che avrebbero avuto sede, rispettivamente, a Bruxelles e a Lussemburgo.
Un'altra comunicazione ufficiale della Commissione, pubblicata nel suddetto corriere (supplemento al n. 15, del 26 marzo 1968) ricordava ai dipendenti che :

« Conformemente all'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto ([1]), il diritto all'indennità di dislocazione è subordinato a condizioni di nazionalità e di residenza. A norma di tali disposizioni, i funzionari belgi trasferiti da Lussemburgo a Bruxelles e i funzionari lussemburghesi trasferiti da Bruxelles a Lussemburgo perdono il diritto a tale indennità.
Tuttavia i funzionari già in servizio presso le Comunità prima dell'entrata in vigore degli statuti del 1962 possono beneficiare delle disposizioni transitorie previste agli articoli 106 [dello statuto CEE/CEEA] o 97 [del secondo statuto CECA], purché soddisfino ancora alle condizioni di concessione dell'ex indennità di separazione ».

3. Con lettere del 28 maggio (sig. Jaeger) e, rispettivamente, del 12 giugno 1968 (sigg. Chuffart e Janssen), la convenuta informava i ricorrenti della sua decisione di assegnarli a certi nuovi posti, « nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione amministrativa e di razionalizzazione dei servizi ». Queste lettere precisavano che si poneva fine alla precedente destinazione a datare dal 4 giugno (sig. Jaeger) e, rispettivamente, 20 giugno 1968 (sigg. Chuffart e Janssen).

4. Con note dell'11 giugno (sig. Jaeger) e del 5 luglio 1968 (sigg. Chuffart e Janssen), la convenuta comunicava ai ricorrenti che :
— la nomina che risultava dalle lettere indicate al punto 3 « implicherà un cambiamento della sede di servizio, che sarà, nel suo caso, Bruxelles, a partire al massimo dal [4 ottobre : sig. Jaeger; 20 ottobre : sigg. Chuffart e Janssen];
— « in applicazione delle norme statutarie, articolo 97, 4° comma, [del secondo statuto CECA], ella non potrà più fruire dell'indennità di dislocazione. Tuttavia il versamento di quest'ultima le sarà fatto ancora [fino alle date indicate al precedente trattino], a meno ch'ella non traslochi prima di questo termine ».

5. Con lettere del 12 luglio e, rispettivamente, del 12 agosto 1968, inviate al direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, i sigg. Janssen e Jaeger precisavano :
— che non potevano manifestare il loro consenso circa l'interpretazione dell'articolo 97, 4° comma, data nelle note summenzionate dell'11 giugno e 5 luglio, e che al riguardo facevano riserva dei loro diritti;
— che esistevano precedenti di soluzione favorevole, in casi analoghi, del problema dell'indennità di separazione o di dislocazione.

Con lettere del 6 agosto (sig. Janssen) e 6 settembre 1968 (sig. Jaeger), il direttore generale rispondeva che « è impossibile mantenerle il diritto all'indennità di dislocazione ».

1 — Questa espressione indica lo statuto del personale delle Comunità europee fissato dal regolamento del Consiglio (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 (GU del 4 marzo 1968, n. L 56, pag. 1), in appresso denominato « statuto unico ».

6. Con note del 25 settembre (sigg. Chuffart e Jaeger) e 4 novembre 1968 (sig. Janssen), inviate sia agl'interessati sia ad altri uffici, la direzione generale del personale e dell'amministrazione precisava che l'indennità di dislocazione doveva essere soppressa dal 1° agosto (sigg. Chuffart e Jaeger) e dal 1° novembre 1968 (sig. Janssen), come effettivamente avvenne.

7. Con lettera del 17 giugno 1969, inviata collettivamente al presidente della Commissione, e nella quale si richiamava espressamente l'articolo 90 dello statuto CEE/CEEA, i ricorrenti
— affermavano, adducendo i motivi a sostegno della loro tesi, che la soppressione dell'indennità di dislocazione costituiva « una applicazione errata delle norme statutarie »;
— chiedevano che nei loro confronti venisse applicato l'articolo 106 dello statuto CEE/CEEA « alla data della nostra destinazione alla sede di Bruxelles », riconoscendo ch'essi avevano diritto all'importo concesso loro « a titolo d'indennità di separazione il 1° gennaio 1962 ».

8. Non avendo ricevuto risposta a questa lettera, gl'interessati hanno proposto i presenti ricorsi, registrati nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1969.

II — Le conclusioni delle parti

Negli atti introduttivi, ciascuno dei *ricorrenti* conclude che la Corte voglia :
1. Annullare il silenzio-rifiuto impugnato.
2. Statuire che il ricorrente ha diritto all'importo corrispondente all'indennità di separazione; condannare la controparte a corrisponderglielo.
3. Statuire che il comportamento della controparte ha arrecato al ricorrente un danno eccezionale, la cui entità sarà stabilita equitativamente dalla Corte.
4. Porre tutte le spese a carico della convenuta.

Nei controricorsi, la *convenuta*
— si rimette al prudente apprezzamento della Corte per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso;
— conclude che, in caso di ricevibilità del ricorso, la Corte voglia respingerlo in ogni sua parte perché infondato, e comunque
— chiede la condanna del ricorrente alle spese.

Nella replica, i *ricorrenti* confermano le conclusioni formulate negli atti introduttivi, sostituendo unicamente l'espressione « danno eccezionale » con « danno morale e materiale ».

Nella controreplica, la *convenuta* conferma le conclusioni presentate nei controricorsi.

III — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso :
— di riunire le presenti cause ai fini della discussione orale e della sentenza;
— di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 14 maggio 1970.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 giugno 1970.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

1 — Sulla ricevibilità

Pur rimettendosi su questo punto al prudente apprezzamento della Corte,

la *convenuta* solleva la questione del se i ricorsi non siano irricevibili in quanto tardivi. Essa si chiede, in particolare, se la certezza del diritto non avrebbe richiesto che gl'interessati presentassero, al più tardi alla scadenza del terzo mese successivo al versamento della retribuzione ridotta, un reclamo amministrativo, seguito eventualmente da un ricorso per carenza proposto entro i termini prescritti. È opportuno inoltre considerare che le note in data 11 giugno 1968, alla luce della comunicazione 26 marzo 1968, avevano informato i ricorrenti dell'imminente soppressione dell'indennità litigiosa.

I *ricorrenti* oppongono fra l'altro che :

— in materia di diritti soggettivi, non si concepisce la decadenza;

— lo statuto non prevede alcun termine per la presentazione dei reclami amministrativi;

— i presenti ricorsi sono basati su una nuova domanda : essi rientrano infatti unicamente nell'ambito dell'articolo 97, *primo* comma, del secondo statuto CECA, mentre gli atti e i fatti dedotti dalla convenuta per mettere in dubbio la ricevibilità dei ricorsi sono basati sul *quarto* comma dello stesso articolo;

— i ricorrenti possono far valere un fatto nuovo, il che li autorizza a riaprire la discussione; la convenuta, infatti, non ha mai fornito loro spiegazioni che fossero in grado di motivare il suo atteggiamento. Questo è del resto inesistente, in quanto, nel caso dei ricorrenti, la convenuta ha sempre inteso applicare soltanto, il *quarto* comma dell'articolo 97.

La *convenuta* replica che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la domanda o ricorso contemplati dall'articolo 90 dello statuto, anche se possono esser presentati in qualsiasi momento, non possono interrompere il termine stabilito per il ricorso in sede giurisdizionale, se non quando vengano proposti prima della scadenza di quest' ultimo. Il problema della ricevibilità rimane aperto soltanto in quanto i ricorsi riguardino l'indennità contemplata dal *primo* comma dell'articolo 97.

2 — *Nel merito*

A — Sulle domande dirette alla concessione dell'indennità litigiosa

Negli atti introduttivi, i *ricorrenti* fanno valere come « unico mezzo », la violazione degli articoli 97 del secondo statuto CECA e 106 dello statuto CEE/CEEA.

Anche se si ammette, con la convenuta, che i ricorrenti non rispondono alle condizioni fissate dall'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto unico per la concessione dell'indennità di dislocazione, essi hanno comunque diritto, a norma delle disposizioni sopra richiamate, alla concessione di quanto avrebbero percepito a titolo d'indennità di separazione in base al primo statuto CECA e al regolamento generale.

Nei controricorsi, la *convenuta* interpreta l'articolo 97, 1° comma, nel senso che, per poter fruire dell'importo corrispondente all'indennità di separazione previsto da questa norma, i ricorrenti, « con riguardo alla (loro) residenza attuale e alla (loro) sede di servizio attuale », dovrebbero possedere i requisiti necessari per la concessione di tale indennità fissati nel primo statuto CECA e nel regolamento generale. Ora, ai sensi dell'articolo 9 lettera b) di quest'ultimo, per conservare il diritto alla suddetta indennità in caso di destinazione ad una diversa sede di servizio, era necessario (e sufficiente) che il dipendente fosse stato costretto a fissare la propria residenza in una località situata ad almeno 25 km dal luogo in cui risiedeva prima dell'assunzione. Lo scopo degli articoli 97 del secondo Statuto CECA e 106 dello statuto CEE/CEEA è infatti quello di fare in modo che i dipendenti ivi contemplati continuino a beneficiare delle condizioni di concessione dell'ex indennità di separazione, condizioni più vantaggiose di quelle sancite dai

nuovi statuti per l'indennità di dislocazione. I ricorrenti, a seguito della loro destinazione a Bruxelles, non sono stati costretti a fissare la loro residenza in un luogo situato ad almeno 25 km da quello in cui risiedevano prima della loro assunzione (sempre Bruxelles) : i ricorsi sono quindi infondati.

Al fine di illustrare la portata da lei attribuita agli articoli 97 e 106, la convenuta adduce i seguenti esempi :

« Il dipendente di nazionalità belga, il cui luogo di origine sia situato al di fuori dell'agglomerato di Bruxelles, ed anzi ad oltre 70 km da Bruxelles, assunto dopo il *1° gennaio 1962* sotto il regime [dello statuto CEE/CEEA] e destinato dapprima a Lussemburgo, per essere in seguito trasferito alla sede di servizio di Bruxelles, perde non soltanto il diritto all'indennità di dislocazione che percepiva a Lussemburgo, ma anche il diritto a qualsiasi somma a titolo di separazione. Al contrario, il suo collega di nazionalità belga, anch'egli originario di una località situata al di fuori dell'agglomerato di Bruxelles, ad oltre 70 km da questa città, assunto prima del *1° gennaio 1962* sotto il cosiddetto regime di Bruxelles (regime prestatutario CEE/EURATOM), e destinato dapprima a Lussemburgo per essere in seguito trasferito alla sede di servizio di Bruxelles, perde il diritto all'indennità di dislocazione, ma può sempre avvalersi delle condizioni più vantaggiose dell'ex regime di Bruxelles (distanza di oltre 70 km del luogo di origine da quello in cui, a causa del trasferimento, è stato costretto a fissare la sua nuova residenza) per pretendere la concessione dell'importo corrispondente all'ex indennità di separazione ».

Nella replica, i *ricorrenti* assumono che la loro domanda aveva ad oggetto la concessione dell'importo corrispondente all'indennità di separazione ch'essi avevano effettivamente percepita prima del 1962, e che i loro ricorsi si basano sugli articoli 97, primo comma, del secondo statuto CECA e 106 dello Statuto CEE/CEEA. Essi fanno valere fra l'altro le seguenti considerazioni.

Lo scopo delle norme statutarie che hanno successivamente disciplinato le indennità di separazione e di dislocazione era ed è, in primo luogo, quello di concedere tali indennità ai dipendenti costretti a subire una modifica delle loro condizioni di vita; inoltre, quello « di continuare ad assicurare il diritto all'indennità di separazione o all'indennità di dislocazione a coloro che, trovandosi in una situazione modificata, non rispondono più alle condizioni inizialmente richieste ». Gli autori degli statuti si sono sempre preoccupati del fatto che le situazioni acquisite non subissero un peggioramento a causa del passaggio ad un diverso regime statutario.

Per aver diritto all'applicazione dell'articolo 97, primo comma, del secondo statuto CECA, basta quindi che l'interessato abbia fruito dell'indennità di separazione in epoca anteriore all'applicazione di questo statuto, e che non risponda alle condizioni fissate dall'articolo 4 dell'allegato VII allo statuto unico.

La prassi seguita dalla convenuta determina « intollerabili distorsioni » fra i dipendenti assunti anteriormente al 1962 :

— ad esempio, un dipendente lussemburghese, il cui luogo di origine si trovi ad oltre 25 km dalla città di Lussemburgo e che continui a risiedervi, pur non potendo pretendere l'indennità di dislocazione, continua a percepire l'importo corrispondente all'ex indennità di separazione; per contro, un suo collega e connazionale, assunto a Lussemburgo per essere destinato alla sede di servizio di Bruxelles, e trasferito a Lussemburgo in seguito alla fusione degli esecutivi, non percepisce più alcuna indennità a partire da questo momento; ora, nel primo caso il dipendente non ha mai abbandonato il proprio paese, mentre nel secondo egli si è trovato per dieci anni all'estero;

— secondo la tesi della convenuta, i ricorrenti percepirebbero l'indennità litigiosa, se avessero stabilito la propria residenza ad oltre 25 km da Bruxelles.

Gli articoli 97, primo comma, e 106 non sono intesi a creare di nuovo, in modo fittizio, le condizioni di concessione dell'ex indennità di separazione, ma prevedono invece la concessione di un importo corrispondente alla suddetta indennità, stabilito una volta per sempre, a coloro che possedevano i requisiti necessari per la concessione dell'indennità stessa. La convenuta confonde le rispettive condizioni di applicazione del primo e del quarto comma dell'articolo 97, mentre la differente redazione di queste due norme conferma la fondatezza della tesi dei ricorrenti. Il riferimento al primo statuto CECA contenuto nel 1° comma è stato fatto « unicamente ai fini del calcolo dell'importo compensativo ». Bisogna tener presente che questa norma prevede la compensazione dell'indennità di separazione, non già la concessione dell'indennità stessa, il che risulta del resto anche dal fatto che l'importo dovuto è congelato al livello raggiunto alla data del primo gennaio 1962.

Il testo del summenzionato 1° comma è identico a quello dell'articolo 106 dello statuto CEE/CEEA; perciò, anche per il fatto che attualmente esiste uno statuto unico, si dovrà dare la stessa interpretazione alle due norme. Ora, i ricorrenti posseggono i requisiti necessari per l'applicazione dell'articolo 106.

Nella replica, la *convenuta* ribatte fra l'altro quanto segue.

È vero che, considerato isolatamente, l'articolo 97, 1° comma del secondo statuto CECA sembra contemplare anche i dipendenti in servizio già prima del 1962, i quali, dopo il 1° gennaio 1962, siano stati o debbano essere trasferiti in una sede situata nel paese di cui hanno la cittadinanza. È opportuno, tuttavia, considerare tale norma alla luce del 4° comma dello stesso articolo, che contempla in modo speciale i dipendenti i quali, in seguito alla modifica della loro sede di servizio, non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 4 dell'allegato VII per la concessione dell'indennità di dislocazione. Ora, poiché le norme speciali derogano a quelle generali, si deve ammettere che il summenzionato 1° comma, ad onta del testo apparentemente meno rigido, si applica esclusivamente ai dipendenti che sono rimasti nella stessa sede di servizio. Per contro, l'articolo 106 dello statuto CEE/CEEA, in mancanza di una disposizione derogatoria corrispondente al 4° comma dell'articolo 97, si riferisce anche ai dipendenti trasferiti, in un qualsiasi momento posteriore al 1° gennaio 1962, nel paese di cui sono cittadini. Se l'articolo 106 attribuisce ai dipendenti che sono stati oggetto di un trasferimento soltanto l'importo corrispondente all'ex indennità di separazione, mentre l'articolo 97, 4° comma, permette di riconoscere ai dipendenti trasferiti in esso contemplati il diritto all'indennità di dislocazione, il trattamento più favorevole degli ex dipendenti CECA si spiega col fatto che questi già fruivano di un regime statutario anteriormente al 1° gennaio 1962.

Da tutto ciò risulta che, nei casi in esame, dev'essere preso in considerazione soltanto l'articolo 97, 4° comma. Tuttavia, « al fine di eliminare ogni dubbio circa la legittimità del suo rifiuto di concedere l'indennità », la convenuta esamina anche la questione del se l'articolo 97, 1° comma — supposto che questo possa riguardare anche i dipendenti che sono stati oggetto di un trasferimento dopo il 1962 — implichi la necessità che il luogo d'origine dell'interessato si trovi ad almeno 25 km dalla nuova sede di servizio. A tal fine, sembra opportuno procedere in primo luogo all'analisi dell'articolo 106 dello statuto CEE/CEEA, praticamente identico all'articolo 97, 1° comma, del secondo statuto CECA.

L'articolo 106 si applica soltanto al dipendente il quale, a causa della modifica della sede di servizio, è posto

in una situazione tale per cui, in base al regime contrattuale in vigore prima del 1962, avrebbe avuto diritto all'indennità di separazione, vale a dire al funzionario il cui luogo d'origine si trovi ad una distanza di almeno 70 km da Bruxelles, nuova sede di servizio. Questa interpretazione è fondata sui seguenti elementi :

— se fosse esatta la tesi contraria, i redattori della norma in questione non avrebbero adoperato la formula « *quanto avrebbe percepito* », bensì l'espressione « *quanto percepiva* ». E non sarebbe stato neppure necessario aggiungere « in applicazione del regime di retribuzione precedente all'entrata in vigore dello statuto ».

— Lo scopo delle norme transitorie come quelle di cui trattasi è unicamente quello di ammettere i dipendenti a fruire delle vecchie norme, nella misura in cui queste siano per loro più favorevoli delle nuove. Ora, la tesi dei ricorrenti equivarrebbe a riconoscere « a tutti i dipendenti in servizio prima del 1962, i quali abbiano percepito, sia pur soltanto per qualche settimana, l'indennità di separazione, il vantaggio eccezionale di conservare il diritto a tale indennità senza che si verifichino neppure le condizioni, già molto favorevoli, del regime in vigore anteriormente al 1° gennaio 1962 ».

Un'interpretazione analoga vale per l'articolo 97, 1° comma.

Quanto all'articolo 97, 4° comma, le istituzioni l'hanno sempre interpretato nel senso che il dipendente assunto in regime statutario CECA, qualora continui, dopo il trasferimento, a rispondere alle condizioni necessarie per la concessione dell'indennità di separazione di cui al primo statuto CECA (distanza superiore a 25 km fra il luogo d'origine e la nuova sede di servizio), ha diritto all'indennità di dislocazione. Anche qui, la disposizione transitoria non riconosce a qualsiasi dipendente trasferito in una diversa sede di servizio un « diritto quesito » alle indennità in parola. I ricorrenti, il cui luogo di origine è Bruxelles, non possono far valere la norma in questione.

Né il regime statutario CECA anteriore al 1° gennaio 1962, né i regimi entrati in vigore a questa data, prevedono, in materia d'indennità di separazione o di dislocazione, la possibilità del « metter radici » in un luogo a seguito di una residenza prolungata nello stesso, o dello « sradicamento » a seguito di un'assenza prolungata dal luogo di origine. Ora, la tesi sostenuta dai ricorrenti giunge precisamente ad ammettere che le norme litigiose si siano ispirate a tali criteri.

Ribattendo all'argomento dei ricorrenti, secondo il quale queste norme sono intese ad attribuire il diritto all'indennità ai dipendenti costretti a subire una modifica delle loro condizioni di vita, la convenuta osserva che in ogni caso si tratta solo di una modifica rispetto alle condizioni di vita che il dipendente avrebbe avuto nel suo *luogo d'origine*. Questo principio risulta anche dall'articolo 4, n. 1 dell'allegato VII dello statuto unico.

Quanto all'esempio dei due dipendenti lussemburghesi, addotto dai ricorrenti, la critica è diretta in realtà contro lo stesso statuto.

Non è vero che i ricorrenti avrebbero senz'altro diritto all'indennità di separazione, qualora risiedessero ad oltre 25 km da Bruxelles. Né la cessata Alta Autorità, né la Commissione, hanno mai interpretato l'espressione « sont amenés », che figura all'articolo 9 del regolamento generale, nel senso che qualora il dipendente stabilisca di proposito e senza necessità di servizio la propria residenza in una località distante oltre 25 km dalla sede di servizio, ciò sia sufficiente ad attribuirgli il diritto all'indennità di separazione; infatti il dipendente si sarebbe così posto volontariamente in una situazione che lo statuto considera sfavorevole.

Se gli articoli 97 e 106 parlano soltanto di « quanto avrebbe percepito a titolo

d'indennità di separazione », e non dell'indennità propriamente detta, ciò si spiega col fatto che l'indennità come tale non esisteva più a partire dal 1° gennaio 1962.

B — Sulla domanda di risarcimento

Negli atti introduttivi, i *ricorrenti* assumono che, anche qualora la convenuta corrispondesse loro le somme ch'essi pretendono, cionondimeno essi non sarebbero completamente reintegrati nella situazione che si sarebbe avuta senza il silenzio-rifiuto impugnato. Essi infatti sono stati posti « brutalmente » e senza preavviso in una situazione morale e pecuniaria particolarmente difficile.

Nei controricorsi, la *convenuta* oppone che, nell'applicare esattamente lo statuto, essa non ha commesso alcun illecito dal quale possa derivare un danno. Né le norme litigiose dello statuto hanno carattere arbitrario; al contrario, in casi come quelli in esame, la perdita delle indennità è pienamente giustificata dal fatto che il dipendente non subisce più gl'inconvenienti della separazione o della dislocazione.

L'abolizione degli emolumenti di cui trattasi non poteva costituire una sorpresa per i ricorrenti, che conoscevano le chiare disposizioni dello statuto, ed ai quali erano state inviate tempestivamente comunicazioni di carattere sia generale che individuale circa l'applicazione dello stesso nei loro confronti.

Nella replica, i *ricorrenti* ribattono che, anche qualora la Corte respingesse il ricorso di annullamento, essi potrebbero far valere un illecito della convenuta. Infatti, i dipendenti hanno il diritto di ritenere che l'autorità amministrativa abbia fissato le norme dello statuto per tutelare i loro diritti individuali.

Per conoscere la loro destinazione alla sede di servizio di Bruxelles, i ricorrenti hanno dovuto attendere le note in data 28 maggio e 12 giugno 1968. I ricorrenti Jaeger e Janssen invocano inoltre alcune circostanze particolari verificatesi per gli uffici di cui facevano parte a suo tempo, per dimostrare che, fino all'ultimo momento, essi non potevano avere la certezza di essere destinati a Bruxelles e non a Lussemburgo.

I ricorrenti lamentano l'« insufficiente informazione » e la « lesione delle loro legittime aspettative » : infatti, nelle lettere dell'11 giugno e del 5 luglio 1968, non era stato precisato che i ricorrenti avrebbero potuto conservare l'indennità di dislocazione qualora avessero fissato la propria residenza ad oltre 25 km da Bruxelles.

I ricorrenti Chuffart e Jaeger ricordano inoltre « la brusca interruzione dell'indennità »; infatti, la convenuta aveva detratto in una sola volta dal loro stipendio, alla data del 15 ottobre 1968, una somma pari a 3 mesi d'indennità di dislocazione (27.771 e, rispettivamente, 34.191 FB).

Il comportamento della convenuta si è tradotto in un *danno materiale*, pari all'importo corrispondente all'indennità di separazione « congelata » rifiutato ai ricorrenti successivamente alle date del 1° agosto e 1° novembre 1968, nonché in un danno *morale*. Quest'ultimo risulta dalla brusca diminuzione dei redditi e più precisamente :

— dal fatto che questa si è verificata in un momento in cui i ricorrenti, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nell'organizzazione interna della Commissione, erano stati costretti a mettersi al corrente di problemi completamente nuovi;
— dal fatto che, tornati a Bruxelles dopo 14 o 15 anni d'assenza, i ricorrenti avevano dovuto far fronte a problemi di riadattamento : vero e proprio sconvolgimento dell'organizzazione e del tenore di vita all'età di 45 e, rispettivamente, di 51 anni; alloggio più caro che a Lussemburgo, ecc.

Nella controreplica, la *convenuta* si chiede se i ricorrenti non abbiano formulato nella replica una nuova domanda, irricevibile nella fase attuale del procedimento; essi assumono infatti,

per la prima volta, che esisterebbe un illecito anche in caso di legittimità del silenzio-rifiuto impugnato. La convenuta dichiara di rimettersi in proposito al prudente apprezzamento della Corte.
Le critiche dei ricorrenti sono rivolte in realtà agli autori dei testi statutari. L'incertezza che ha preceduto la decisione con cui i ricorrenti venivano assegnati alla sede di Bruxelles non costituisce di per se stessa un elemento così grave da giustificare il diritto al risarcimento; inoltre, essa era inerente ai provvedimenti che la convenuta aveva dovuto adottare nei confronti di molti altri dipendenti.
Come già detto, non è vero che i ricorrenti avrebbero avuto diritto all'indennità di dislocazione qualora avessero fissato la propria residenza ad oltre 25 km da Bruxelles. La situazione dei ricorrenti non è più sfavorevole di quella di molti altri dipendenti, e in particolare dei dipendenti originari di Bruxelles che, avendo sempre risieduto in questa città, non hanno mai percepito alcuna idennità. Fra l'altro, se i ricorrenti si dolgono del loro « sradicamento » da Lussemburgo, si è autorizzati a concludere che, per lunghi anni, essi hanno percepito un'indennità che compensava largamente gl'inconvenienti della « separazione ».
Quanto all'elevato costo della vita a Bruxelles, la differenza dei coefficienti correttori è destinata precisamente a tener conto di eventuali inconvenienti di tale natura.

In diritto

1 Con atti depositati il 16 ottobre 1969, i ricorrenti, ai quali in seguito alla modifica della sede di servizio non è stata più corrisposta l'indennità di dislocazione, hanno proposto alla Corte una domanda di annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta che venisse concesso loro un importo pari a quanto avrebbero percepito a titolo d'indennità di separazione in applicazione dell'articolo 97, 1° comma, del secondo statuto CECA.

2 Essi hanno chiesto inoltre il risarcimento del danno che pretendono aver subito a causa dell'illecito commesso dalla Commissione.

I — Sulla ricevibilità

3/5 La convenuta solleva la questione del se i ricorsi non siano irricevibili, in quanto proposti fuori termine. La certezza del diritto avrebbe richiesto

che i ricorrenti presentassero, al più tardi alla scadenza del terzo mese successivo al versamento della retribuzione ridotta, un reclamo amministrativo, seguito eventualmente da un ricorso giurisdizionale. Inoltre, le note di servizio inviate l'11 giugno 1968 al ricorrente nella causa 61-69 e, rispettivamente, il 5 luglio 1968 ai ricorrenti nelle altre due cause, avrebbero informato gl'interessati dell'imminente soppressione dell'indennità di dislocazione.

6/8 L'elemento della retribuzione soppresso per i ricorrenti nel 1968 era costituito dall'indennità di *dislocazione* di cui all'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto unico. La soppressione di questa indennità era anch'essa oggetto delle suddette note di servizio, e veniva effettuata in base all'articolo 97, 4° *comma*, del secondo statuto CECA.

9/11 Le domande in esame sono invece dirette a far statuire che i ricorrenti, in conformità agli articoli 106 dello statuto CEE/CEEA e 97, *1° comma* del secondo statuto CECA, hanno diritto all'importo corrispondente a quello che avrebbero percepito a titolo d'indennità di separazione. L'oggetto è quindi diverso da quello dei provvedimenti adottati nel 1968 dalla Commissione. I ricorsi sono perciò ricevibili.

II — Nel merito

1 — Sui primi due capi della domanda

12 Nei primi due capi della domanda, i ricorrenti chiedono l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla loro richiesta di concessione di quanto avrebbero percepito a titolo d'indennità di separazione, come pure la declaratoria del loro diritto alla corresponsione di tale importo e la condanna convenuta al relativo versamento.

13/15 I ricorrenti basano la domanda sugli articoli 106 dello statuto CEE/CEEA e 97, 1° comma, del secondo statuto CECA. Queste due norme hanno lo stesso tenore, anche se la prima riguarda i dipendenti di ruolo a norma dello

satuto CEE/CEEA, la seconda, invece, i dipendenti che, ammessi a fruire del regime del primo statuto CECA, sono poi passati automaticamente sotto il regime del secondo statuto di tale Comunità, a norma dell'articolo 93 dello stesso. Poiché i ricorrenti rientrano in quest'ultima categoria, i loro ricorsi vanno considerati esclusivamente alla luce del suddetto articolo 97, 1° comma.

16 Questo ha l'unico scopo di conservare ai dipendenti che percepivano un'indennità di separazione sotto il regime del primo statuto CECA, e che posseggono i requisiti stabiliti dall'articolo 4 dell'allegato VII del secondo statuto CECA per la concessione dell'indennità di dislocazione (sottoposta a condizioni più rigide) l'importo corrispondente a quanto avrebbero percepito a titolo d'indennità di separazione in base al regime precedente.

17 I ricorrenti, che fruivano dell'indennità di separazione sotto il regime del primo statuto CECA, possedevano i requisiti necessari per l'attribuzione dell'indennità di dislocazione in base al secondo statuto CECA.

18 Essi quindi non si sono mai trovati nella situazione contemplata dalla norma transitoria di cui all'articolo 97, 1° comma.

19 I primi due capi della domanda vanno perciò respinti.

2 — Sul terzo capo della domanda

20 Nel terzo capo della domanda, i ricorrenti concludono che la Corte voglia « statuire che il comportamento della controparte ha arrecato [loro] un danno eccezionale la cui entità sarà stabilita equitativamente dalla Corte ».

21/22 Questa domanda è fondata sul modo in cui l'indennità di dislocazione è stata tolta ai ricorrenti. La giustificazione giuridica di tale svantaggio si trova nelle decisioni adottate in un primo momento dalla Commissione ai sensi dell'articolo 97, 4° comma, del secondo statuto CECA, decisioni divenute definitive in quanto contro di esse non è stato proposto ricorso entro il termine.

23 I ricorrenti, debitamente informati dei provvedimenti di riorganizzazione dei servizi connessi alla fusione delle istituzioni, nonché delle conseguenze che ne sarebbero necessariamente derivate per la loro situazione personale, non possono quindi far carico alla Commissione di aver commesso un illecito nei loro confronti.

24 Il terzo capo della domanda va perciò respinto.

III — Sulle spese

25/26 I ricorrenti sono rimasti soccombenti. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 di tale regolamento, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto lo statuto del personale della CECA entrato in vigore il 1° luglio 1956,
visto il regollamento generale della CECA, entrato in vigore alla stessa data, e in ispecie l'articolo 9, lettera b),
visto lo statuto del personale della CECA entrato in vigore il 1° gennaio 1962, e in ispecie gli articoli 93 e 97,
visto lo statuto del personale della CEE e della CEEA entrato in vigore il 1° gennaio 1962, e in ispecie l'articolo 106,
visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto del personale delle Comunità europee, (GU n. L 56 del 4 marzo 1968, pag. 1),
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, e in ispecie gli articoli 69 e 70,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° I ricorsi sono respinti.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Così deciso a Lussemburgo, il 15 luglio 1970.

Pescatore Trabucchi Strauß

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 luglio 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND DEL 25 GIUGNO 1970 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

I tre ricorsi pendenti dinanzi a voi con i nn. 60, 61 e 62/69, proposti dai signori Chuffart, Jaeger e Janssen e di cui avete disposto la riunione con ordinanza del 19 marzo u.s., sono connessi alla riorganizzazione dei servizi cui ha dato luogo il trattato di fusione dell'8 aprile 1965.

I

I ricorrenti, di nazionalità belga, venivano assunti nel 1953 o nel 1954 dall'Alta Autorità e svolgevano la loro attività a Lussemburgo. Ammessi allo statuto del personale CECA del 1956 (vecchio statuto), percepivano l'indennità di separazione contemplata da esso e dal regolamento generale a favore dei dipendenti che, prima dell'assunzione, risiedevano in una località distante più di 25 km dalla sede di servizio. Al momento dell'entrata in vigore (1° gennaio 1962) dello statuto del personale della CECA (nuovo statuto), essi ottenevano l'indennità di dislocazione, che si sostituì alla precedente e richiedeva requisiti diversi da quelli occorrenti per l'indennità di separazione : al criterio « geografico » o della distanza, veniva sostituito quello della « nazionalità ». A norma dell'articolo 4 dell'allegato VII, l'indennità di dislocazione spetta al dipendente che non ha mai avuto la nazionalità

1 — Traduzione dal francese.